

DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N.13
Seduta del 23.09.2019

Punto all'ordine del giorno: "Feeder and Domestic Service S.r.l. - Richiesta concessione demaniale marittima ex art. 18 L. 84/94 di un tratto di banchina e retrostante piazzale pavimentato di complessivi mq 17.601,69 ubicati nel Porto Canale di Cagliari, adiacenti alla superficie di mq 35.016 già in concessione al richiedente, per lo svolgimento di operazioni portuali ex art. 16 della legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii. (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere di merci e di ogni altro materiale)".


Presenti al momento della votazione:

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Massimo Di Martino	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	- C.F. (CP) Paolo Bianca (Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci) - C.F. (CP) Antonio Frigo (Capitaneria di Porto di Oristano) - C.F. (CP) Federico Pucci (Capitaneria di Porto di Porto Torres)		
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, assistono alla riunione, per il Collegio dei Revisori: la Dott.ssa Natalia Manca, il Dott. Domenico Romanò e il Dott. Carlo Sedda;

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità



portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali";

VISTO in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il Regolamento delle riunioni del Comitato di Gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;


PREMESSO che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 18183 del 16.09.2019;

PRESO ATTO che nel predetto Ordine del giorno è stato inserito l'argomento: "Feeder and Domestic Service S.r.l. - Richiesta concessione demaniale marittima ex art. 18 L. 84/94 di un tratto di banchina e retrostante piazzale pavimentato di complessivi mq 17.601,69 ubicati nel Porto Canale di Cagliari, adiacenti alla superficie di mq 35.016 già in concessione al richiedente, per lo svolgimento di operazioni portuali ex art. 16 della legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii. (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere di merci e di ogni altro materiale)";

RAPPRESENTATO dal Presidente, in merito al suindicato argomento, quanto segue:


— con istanza presentata in data 16.09.1997, la Feeder and Domestic Service S.r.l. chiedeva la concessione demaniale marittima di un piazzale pavimentato nel Porto Canale di Cagliari e l'antistante banchina al fine di svolgere l'attività, ex art. 16 della legge 28.01.1994, n. 84, di carico, scarico e movimentazione in genere di merci e contenitori;

— tenuto conto che l'allora Comitato Portuale, nel ravvisare la necessità/opportunità di mantenere pubblica almeno una banchina tra quelle presenti nel Porto Canale, con Ordinanza Presidenziale n. 16 del 27.07.1998, avente ad oggetto "Individuazione degli spazi operativi per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie", prevedeva, tra l'altro, di riservare




la predetta banchina del Porto Canale allo svolgimento di operazioni portuali da parte delle imprese non concessionarie;


- pertanto, con atto concessorio trentennale Rep. 237 - Reg. 36/98 stipulato in data 05.08.1998, con scadenza il 04.08.2028, venivano assentiti, alla Feeder and Domestic Service S.r.l., mq 35.016 di piazzale pavimentato retrostante la citata banchina pubblica per lo svolgimento dell'attività, ex art. 16 della legge 28.01.1994, n. 84, di carico, scarico e movimentazione in genere di merci e contenitori;
- all'art. 19 del predetto atto concessorio, veniva stabilito che, qualora in futuro dovessero essere rilasciate concessioni nell'area compresa fra la banchina a -8 mt e la predetta concessione demaniale marittima assentita alla predetta Società, quest'ultima avrebbe avuto la precedenza su eventuali altre richieste;
- successivamente, l'Autorità, alla luce dell'evolversi della situazione relativa alle infrastrutture portuali – tra cui il trasferimento, a far data dall'agosto 2013, nei nuovi banchinamenti del lato sud ovest del Porto Canale, dei traffici delle merci alla rinfusa, effettuati fino al momento nel Molo Rinascita del Porto Storico, ha invitato la Feeder and Domestic Service S.r.l., qualora ancora interessata, a presentare istanza debitamente corredata dalla documentazione prevista, al fine dell'avvio del procedimento inerente la richiesta di concessione demaniale marittima ex art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84;
- con nota pervenuta in data 19.05.2015 - prot. 4173, la predetta Società ha formalizzato l'istanza per l'assentimento della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., di ml 240 di banchina e mq 17.601,69 di aree retrostanti nel Porto Canale di Cagliari, adiacente alla superficie di mq 35.016 già in concessione al richiedente da destinare allo svolgimento di operazioni portuali ex art. 16 della legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii. (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere di merci e di ogni altro materiale);
- nelle more dell'acquisizione dei preventivi pareri (Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane), è pervenuta l'istanza della Soc. ISGAS Multiutilities S.p.A., avente ad oggetto parte della banchina di cui trattasi per l'ormeggio di una nave gasiera e per il posizionamento del braccio di carico a servizio di un deposito di GNL da realizzare nello stesso Porto Canale;



- a seguito della pubblicazione dell'istanza della Soc. ISGAS Multiutilities S.p.A., la Feeder and Domestic Service S.r.l. ha trasmesso le osservazioni e il contestuale atto di diffida con cui la predetta Società ha chiesto che, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 19 della concessione demaniale marittima n. pratica 97/025 rilasciata dall'Autorità Portuale di Cagliari in data 05.08.1998, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, venga riconosciuta precedenza e priorità all'istanza depositata dalla stessa Società ed affidi, pertanto, in concessione alla medesima la banchina e le ulteriori aree;
- si è proceduto, pertanto, alla pubblicazione anche dell'istanza presentata dalla Feeder and Domestic Service S.r.l. avverso la quale è pervenuta opposizione da parte della Soc. ISGAS Multiutilities S.p.A.;
- la Feeder and Domestic Service S.r.l. risulta essere l'unico operatore del Porto Canale di Cagliari la cui attività è in crescita, come risulta dai dati riportati in occasione dell'esame della domanda;
- in caso di rilascio della concessione della banchina, il volume dei traffici passerebbe, nel quinquennio 2020/2025, dagli attuali 57.000 ca a 70.000 ca container/anno e dagli attuali 15.000 ca a 22.000 ca pezzi rotabili/anno, a fronte di un investimento di quattro milioni di euro circa in nuove attrezzature e nell'implementazione di 5 nuove unità lavorative;
- peraltro, con la presenza del terminal di ISGAS Multiutilities S.p.A., il cui relativo investimento per la realizzazione dello stesso è ingente (84 milioni di euro), il Porto Canale di Cagliari potrebbe diventare un polo nel Mediterraneo per il rifornimento delle navi che utilizzano il GNL come carburante per il trasporto marittimo e si verrebbe a creare un importante servizio, oggi non presente, anche a vantaggio di futuri insediamenti produttivi nel Porto Canale, oltre che per le navi;
- tuttavia, tenuto conto che i traffici della ISGAS Multiutilities S.p.A. potranno crescere in un lasso di tempo determinato dall'ottenimento dalla creazione delle infrastrutture di carico/scarico del GNL e dello sviluppo dell'intero progetto, si ritiene, al fine di non ostacolare il traffico merci nel Porto Canale, di poter procedere, nell'immediato, a rilasciare la concessione ex art. 18 della L. 84/94 alla Feeder and Domestic Service S.r.l., con espressa prescrizione, qualora venga autorizzato il progetto ISGAS Multiutilities S.p.A., di accettazione delle seguenti condizioni da inserire nell'atto concessorio:




- ✓ accettazione, senza riserva alcuna e senza indennizzo di alcun genere da pretendere dall'Autorità concedente, della revoca parziale, ex art. 42 Cod. Nav, della concessione relativamente alla limitata porzione di banchina interessata dall'installazione del braccio di carico e dal complesso di tubazioni criogeniche per il trasporto fluido nell'impianto nonché delle aree necessarie per l'accesso autonomo ai predetti impianti;
 - ✓ sottoscrizione di un accordo condiviso tra i concessionari sulle modalità di esercizio delle rispettive attività in presenza della nave gasiera, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Nulla Osta di Fattibilità del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna dei Vigili del Fuoco – C.T.R. (di cui alla nota n. 1047 del 24.01.2018);
 - la durata della concessione demaniale marittima, tenuto conto dell'accessorietà della stessa alla già rilasciata concessione trentennale del retrostante piazzale pavimentato, dovrà avere scadenza pari a quest'ultima, fissata al 04.08.2028;
 - per quanto concerne la determinazione del canone demaniale, preso atto che, con Delibera n. 8 del 14.02.2018, il Comitato di Gestione ha disposto di mantenere in vigore il sistema tariffario attualmente applicato per la determinazione dei canoni demaniali nei singoli porti di propria competenza, nelle more dell'emanazione di un regolamento unico concernente le tariffe da applicare nella circoscrizione territoriale amministrata dalla medesima, si ritiene di dover applicare le tariffe previste dalla normativa nazionale per le attività industriali di cui al D.M. 19 luglio 1989, per un importo di € 70.400 ca/anno, da aggiornare annualmente ai sensi dell'art. 4 della legge 4.12.93 n. 494;
- VISTO** l'art. 8 c. 3 lett. m) della Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii., concernente la competenza del Comitato di Gestione in merito al rilascio delle concessioni demaniali marittime ex art. 18 della predetta legge di durata superiore ai quattro anni;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;
- PRESO ATTO** dell'esito della discussione e della votazione odierne in merito all'argomento;
- DELIBERA**
- di procedere al rilascio della concessione demaniale marittima, ex art. 18 della legge 28.01.1994. n. 84 e ss.mm.ii., alla Società FEEDER AND DOMESTIC SERVICE S.R.L., di un tratto di banchina e retrostante piazzale pavimentato di complessivi mq 17.601,69, adiacenti alla superficie di mq 35.016



già in concessione al richiedente, per lo svolgimento di operazioni portuali ex art. 16 della legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii. (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere di merci e di ogni altro materiale) a fronte del versamento di un canone di € 70.400 ca/anno da aggiornare annualmente ai sensi dell'art. 4 della legge 4.12.93 n. 494 alle seguenti condizioni:

- ✓ accettazione, senza riserva alcuna e senza indennizzo di alcun genere da pretendere dall'Autorità concedente, della revoca parziale, ex art. 42 Cod. Nav, della concessione relativamente alla limitata porzione di banchina interessata dall'installazione del braccio di carico e dal complesso di tubazioni criogeniche per il trasporto fluido nell'impianto nonché delle aree necessarie per l'accesso autonomo ai predetti impianti;
- ✓ sottoscrizione di un accordo condiviso tra i concessionari sulle modalità di esercizio delle rispettive attività in presenza della nave gasiera, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Nulla Osta di Fattibilità del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna dei Vigili del Fuoco – C.T.R. (di cui alla nota n. 1047 del 24.01.2018);
- ✓ sottoscrizione di un accordo condiviso tra i concessionari sulle modalità di esercizio delle rispettive attività in presenza della nave gasiera, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Nulla Osta di Fattibilità del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna dei Vigili del Fuoco – C.T.R. (di cui alla nota n. 1047 del 24.01.2018);
- ✓ le aree a terra da assentire alle predette Società devono essere funzionalmente autonome e, pertanto, dovrà provvedersi ad individuare una viabilità che consenta ai concessionari di accedere alla concessione senza interferenze;
- ✓ la superficie in concessione dovrà consentire ad entrambi la piena operatività e funzionalità;
- ✓ poiché le navi dovranno necessariamente essere ormeggiate in una banchina suddivisa fra due concessionari, le attrezzature di sbarco del prodotto dovranno essere completamente retrattili al fine di non interferire con la sagoma della nave e con i sistemi e le operazioni di ormeggio;
- ✓ per eventuali danneggiamenti della banchina, i concessionari dovranno concordare le modalità di intervento per la rimessa in pristino stato della stessa, manlevando l'Autorità di Sistema per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli stessi, che dovranno, inoltre, obbligarsi a rispondere in solido dei suddetti danni, qualora non si provveda all'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione/riparazione.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana